



ROTOGAL DI GALLIO ANGELO & C. SNC, consapevole dell'importanza dell'attivazione di adeguati canali di segnalazione al fine di tutelare l'integrità dell'Azienda e garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, anche nei confronti dei terzi, nell'esercizio delle attività aziendali, ha provveduto ad attivare appositi canali di segnalazione aziendali in conformità al D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

Con la presente Informativa ROTOGAL DI GALLIO ANGELO & C. SNC intende promuovere la più ampia diffusione presso tutti i Destinatari di ogni informazione utile sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo aziendale in qualità di:

- **lavoratori subordinati**;
- **lavoratori autonomi e collaboratori** che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- persone con **funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda,

anche quando **il rapporto giuridico non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali ovvero **durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento** del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE SEGNALATI

Costituiscono Segnalazioni Rilevanti le segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo** e che consistono in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti **settori**: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari dell'Unione Europea**, come frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il **mercato interno**, comprese le violazioni delle norme UE in materia di **concorrenza** e di **aiuti di Stato** nonché in materia di **imposte sulle società, libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali**;
- atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le c.d. **pratiche abusive** che contravvengono alla tutela della **libera concorrenza** (adozione di prezzi predatori, sconti target, vendite abbinate, etc.).

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione della disciplina le segnalazioni legate ad un **interesse di carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate oppure ad aspetti di vita del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Sono altresì **escluse** le notizie **palesamente prive di fondamento**, le informazioni già totalmente **di dominio pubblico**, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d.



voci di corridoio) oppure pretestuose, **diffamatorie**, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato.

Le suddette “**segnalazioni escluse**” non sono, pertanto, considerate segnalazioni *whistleblowing* e, quindi, l’azienda potrà decidere se prevedere nei propri Regolamenti aziendali interni se e come trattare questo tipo di segnalazioni.

Si precisa che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura dell’Azienda.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire un’adeguata attività di verifica, è necessario che la segnalazione sia il più possibile **circostanziata** al fine di consentire la ricostruzione del fatto e all’accertamento della fondatezza di quanto segnalato. In particolare, dovranno essere indicati:

- I **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) e un **recapito** ove ricevere l’avviso di ricevimento della segnalazione e i successivi riscontri, nonché eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
- le **circostanze di tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una **descrizione dei fatti** oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti **anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione**;
- le **generalità** o altri **elementi** che consentano di identificare l’eventuale soggetto a cui attribuire i **fatti** segnalati;
- eventuali **documenti** allegati;
- eventuali **soggetti** potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nel caso di ricezione di **segnalazioni anonime**, si specifica che le stesse, **solo** qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno considerate e trattate quali segnalazioni ordinarie pur con le medesime procedure interne previste per le segnalazioni *whistleblowing*.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Per consentire la trasmissione di Segnalazioni **scritte** e **orali**, l’Azienda, sentite le organizzazioni **sindacali**, attiva e mantiene aperti i seguenti canali di segnalazione:

a) Canale per le segnalazioni in forma scritta:

I. Indirizzo di posta ordinaria:

➤ 35010 San Pietro in Gù (PD) alla Via Cavour n. 68

Il segnalante deve inserire la segnalazione in **due buste chiuse**, includendo, nella prima, i propri **dati identificativi**, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’**oggetto** della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in **una terza busta** riportando, all’esterno, espressa indicazione “**Segnalazione Whistleblowing**”. L’eventuale funzione aziendale, diversa dal Gestore del Canale, che riceve la posta ordinaria, trasmetterà immediatamente la segnalazione, senza aprirla in alcun modo, al Gestore del Canale.

b) Canale per le segnalazioni in forma orale:

- I. linea telefonica** attiva dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, e dalle 08.30 alle 12.30 / dalle 14.00 alle 17.30, al numero 333 265 6214 con inoltro al Gestore del Canale. Al fine di garantire la riservatezza, il segnalante dovrà comunicare immediatamente che intende effettuare una “**Segnalazione Whistleblowing**”.



Ove richiesto dal segnalante, è possibile fissare un **incontro diretto** con il Gestore del Canale. L'incontro diretto è tenuto **esclusivamente** dal Gestore del Canale con modalità riservate e mediante la redazione della scheda di segnalazione.

ROTOGAL DI GALLIO ANGELO & C. SNC, nel pieno rispetto del Decreto Whistleblowing, garantisce che i canali di cui sopra assicurano la riservatezza dell'**identità** della persona **segnalante**, della **persona coinvolta** e della persona comunque **menzionata** nella segnalazione, nonché del **contenuto** della segnalazione e della relativa **documentazione**.

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un **Comitato Whistleblowing** composto dal Dott. Morbiato Marco, dal Dott. Allegro Davide e dalla Dott.ssa Petenuzzo Silvia (il "**Gestore del Canale**").

Qualora uno dei membri del Comitato Whistleblowing versi in conflitto di interessi, in quanto **soggetto segnalante, segnalato o persona coinvolta dalla segnalazione**, darà seguito all'obbligo dell'avviso di ricevimento e trasmetterà senza ritardo la segnalazione al componente (o componenti) che non versano in stato di conflitto e si asterrà da ogni ulteriore attività in merito alla segnalazione. Tale disposizione si applica anche in caso il conflitto emerga durante il trattamento della segnalazione, con effetto da tale momento.

Durante il periodo di chiusura aziendale, il servizio di ricezione delle segnalazioni potrebbe essere sospeso.

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI

Il Gestore del Canale, ricevuta la segnalazione, svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
- da diligente **seguito** alle segnalazioni ricevute attivando i soggetti incaricati per la gestione della segnalazione;
- fornisce un riscontro al segnalante **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Tale riscontro può avere anche natura interlocutoria, qualora l'istruttoria non sia ancora terminata. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

Per l'**adeguato trattamento** della segnalazione, potranno essere coinvolti soggetti interni o esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, **che non versino in conflitto d'interessi** e che saranno comunque vincolati agli obblighi di riservatezza previsti dalla norma.

All'esito dell'istruttoria, se la segnalazione risulta fondata, il Gestore del canale di segnalazione si rivolgerà agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti ai fini dell'attivazione di azioni preventive, correttive o disciplinari nei confronti del segnalato.

IL CANALE DI SEGNALEZIONE ESTERNO (ANAC)

Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito da ANAC, devono sussistere alcune condizioni. In particolare, il segnalante può adire alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni: nel suo contesto lavorativo il canale aziendale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al D.Lgs. n. 24/2023; ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Al medesimo canale possono essere segnalate eventuali ritorsioni subite.

Vedasi <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>



I dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 24/2023. Vedasi [**Privacy Whistleblowing**].